



# COMUNE DI CASTELGOMBERTO

Provincia di Vicenza

Ordinanza

**SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO**

**N° registro generale 12 del 25-02-2026**

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI, IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) ANNO 2026**

IL SINDACO

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 421 del 22/4/25 recante l'approvazione delle linee di indirizzo per la sorveglianza ed il controllo delle Arbovirosi nella Regione Veneto e delle indicazioni per il controllo delle zanzare nelle aree urbane;

**PRESO ATTO** che, in Italia a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi di alcune arbovirosi tra cui Dengue e Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore principale degli agenti eziologici vitali, nonché il virus West-Nile, il cui agente eziologico vettore è la zanzara comune;

**DATO ATTO** che le arbovirosi comportano un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitare la diffusione;

**CONSIDERATO** al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

**CONSIDERATO** che per il 2026 l'Amministrazione Comunale sta provveduto alla programmazione degli interventi larvicidi tramite ditta specializzata ed è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti

accorgimenti per evitare proliferazione di detti insetti;

**EVIDENZIATO** inoltre che:

- la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- l'immissione nell'ambiente di sostanze pericolose è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

**VERIFICATA** la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre;

**RITENUTO** di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica, e dei disagi alla cittadinanza;

**VISTI:**

- la L. 833/1978;
- la legge 241/1990 e s.m.i, con particolare riferimento all'art. 7;
- gli artt. 50 c, 10 e 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza degli Enti Locali;
- il Reg. UE 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;
- il D.Lgs. 179/2021 riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. UE 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;
- La DGRV n. 421 del 22/04/2025;
- lo Statuto comunale;
- l'articolo 10 del Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- il decreto legislativo 267/2000 (TUEL) e s.m.i, con particolare riferimento all'art. 50 comma 5 che conferisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per affrontare "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale";

**ORDINA**

*a partire dalla data di pubblicazione della presente e fino al 31 ottobre 2026*

A tutta la cittadinanza, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza, a:

- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di

qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida;
- effettuare i trattamenti larvicidi con periodicità congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia di forte intensità; in alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- evitare l'accumulo di rifiuti e materiali di ogni genere (ad es. bidoni, pneumatici, e altri contenitori) in quanto possono dar luogo alla formazione di focolai larvali; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- attuare la lotta larvicida correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche in serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari;

## **ORDINA ALTRESÌ**

1. che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti, negli spazi privati solo in via straordinaria nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio previste dal Piano Regionale per il controllo delle zanzare (PRVZ), di seguito specificate:
  - le disinfestazioni adulticide vanno eseguite solo nei casi di effettiva necessità esclusivamente dopo aver valutato la reale necessità dell'intervento e non secondo calendari programmati;
  - eseguendo i trattamenti esclusivamente nelle ore tardo serali, notturne o in prossimità dell'alba, è vietato il trattamento in periodo diurno;
  - utilizzare esclusivamente formulati i cui principi attivi non presentino indicazioni di pericolo GHS05 – GHS06 – GHS08 e che non contengano, comunque, sostanze classificate come mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale;
  - avvisare con almeno 24 ore di anticipo tutti i residenti confinanti l'area oggetto di disinfestazione adulticida ed il Settore Ambiente e Territorio del Comune di Castelgomberto tramite posta elettronica all'indirizzo [castelgomberto.vi.ip-veneto.net](mailto:castelgomberto.vi.ip-veneto.net) indicando i motivi che hanno portato all'effettuazione del trattamento ed i risultati dei controlli effettuati per verificare la densità delle zanzare presenti sull'area;

- accertarsi che l'irrorazione del prodotto adalticida sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando l'irrorazione di colture erbacee, a tal fine potranno essere utilizzati esclusivamente erogatori, diffusori o nebulizzatori spalleggianti, non montati su automezzo;
  - sono vietati i trattamenti adalticidi durante le fioriture;
  - porre attenzione che non vengano contaminati frutta e verdura dell'orto; eventualmente, prima del trattamento adalticida, raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
  - durante il trattamento, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
  - durante il trattamento adalticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
  - in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
  - in seguito al trattamento si raccomanda di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
  - non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento;
  - in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida adalticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.
2. che le ditte chiamate ad intervenire debbano ottemperare ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel successivo D.M. 274/1997;
3. analogamente a quanto previsto al punto 1, nel caso di installazione ed uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adalticidi e prodotti insetto-repellenti), dovranno essere rispettate le medesime misure di mitigazione del rischio, sopra riportate;

### **AVVERTE**

- le responsabilità per eventuali inadempienze o inosservanze alla presente ordinanza verranno attribuite ai proprietari o ai conduttori dell'area che risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito dove tali inadempienze o inosservanze avranno luogo;
- le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, e dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 che prevede la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €, oltre l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari con relativa spesa che sarà posta a carico degli stessi trasgressori secondo le procedure e modalità vigenti in materia;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR Veneto entro 60 gg dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo;

## **DISPONE**

- che il presente provvedimento entri in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale fino al 31 ottobre 2026, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda ULSS 8 Berica, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- il personale del Comune addetto al coordinamento e controllo delle attività di disinfestazione è pubblico ufficiale autorizzato a richiedere l'intervento immediato della Polizia Locale o del personale di vigilanza dell'AULSS 8 Berica nel caso rilevi situazioni in contrasto con il presente provvedimento;
- che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo pretorio, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione;

## **DISPONE ALTRESÌ**

che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, strutture ospedaliere, per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare o fare effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separati ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune.

Castelgomberto, lì 25-02-2026

Il Sindaco  
Avv. Davide Dorantani